

# **CITTA' DI TARQUINIA**

## **PROVINCIA DI VITERBO**



# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **DI POLIZIA LOCALE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

- 1 Contenuto del regolamento
- 2 Comunicazione del regolamento

### **CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

- 3 Compiti
- 4 Competenza territoriale

### **CAPO III - CORPO DI POLIZIA LOCALE**

- 5 Istituzione del Corpo
- 6 Direzione e vigilanza
- 7 Stato giuridico ed economico del personale
- 8 Organico
- 9 Qualità rivestite dal personale del corpo
- 10 Gerarchia
- 11 Compiti del Comandante
- 12 Compiti degli addetti al controllo e coordinamento
- 13 Compiti degli Agenti, Assistenti e Suptendentes

### **CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

- 14 Finalità dei servizi
- 15 Ordini e disposizioni di servizio

- 16 Obbligo di intervento e di rapporto
- 17 Presentazione in servizio
- 18 Orario di servizio e orario di lavoro
- 19 Prolungamento del servizio
- 20 Servizi del personale della Polizia Locale per conto di privati
- 21 Reperibilità
- 22 Mobilitazione, necessità ed emergenze
- 23 Inidoneità psico-fisica

## **CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO**

- 24 Norme generali di comportamento
- 25 Riservatezza e segreto d'ufficio
- 26 Cura della persona
- 27 Il saluto
- 28 Istanze e reclami
- 29 Encomi, elogi e ricompense
- 30 Responsabilità

## **CAPO VI - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO – ADDESTRAMENTO**

- 31 Formazione e aggiornamento professionale
- 32 Addestramento fisico

## **CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI**

- 33 Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme
- 34 Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme
- 35 Placca e tessera di riconoscimento – Gradi e distintivi
- 36 Armamento
- 37 Strumenti di autotutela- Definizione e caratteristiche
- 38 Veicoli e strumenti in dotazione

## **CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

- 39 Festa annuale del Corpo Polizia Locale
- 40 Tutela dei dati personali
- 41 Norme abrogate
- 42 Pubblicità del regolamento
- 43 Casi non previsti dal presente regolamento
- 44 Rinvio dinamico
- 45 Entrata in vigore

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Contenuto del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, delle norme regionali, del vigente statuto comunale, disciplinano il servizio di Polizia Locale e l'istituzione del corpo di Polizia Locale( nel proseguo indicata anche con l'acronimo P.L.), nel rispetto delle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

- al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

- al Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia adottato come raccomandazione REC (2001) 10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

- alle vigenti norme regionali

### **Art. 2**

#### **Comunicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto di Viterbo, ai sensi della vigente normativa.

## **CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

### **Art. 3**

#### **Compiti**

1. Il corpo di Polizia Locale, gestito da questo Comune in forma singola, svolge i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti che prevedono, in particolare:

a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia Locale;

b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, la cui esecuzione sia di competenza del Comune;

c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;

d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;

e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;

g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;

h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;

i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

l) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune;

m) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di Polizia dello Stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dai competenti organi comunali.

2. Gli addetti alla Polizia Locale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali, anche se distaccati presso altri servizi, salvo casi eccezionali.

#### **Art. 4**

#### **Competenza territoriale**

1. Il personale addetto al corpo di P. L. svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:

a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;

b) le missioni autorizzate dal Comandante, per fini di collegamento e di rappresentanza;

c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

3. I distacchi e i comandi ad altro Ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

### **CAPO III - CORPO DI POLIZIA LOCALE**

#### **Art. 5**

#### **Istituzione del corpo o servizio**

1. Con delibera del Commissario Prefettizio n. 110 del 07.03.1992 è istituito il corpo di Polizia Locale del Comune di Tarquinia, quale servizio ad ordinamento speciale, per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale.

#### **Art. 6**

#### **Direzione e vigilanza**

1. Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al Comandante, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del corpo di Polizia Locale, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta autorità ed il Sindaco.

#### **Art. 7**

### **Stato giuridico ed economico del personale**

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto alla P. L. è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

#### **Art. 8**

### **Organico**

1. L'organico e la struttura gerarchico-funzionale del corpo di P. L. vengono stabiliti dalla giunta comunale in sede di determinazione della dotazione organica dell'ente ed è soggetta a revisione periodica e determinata secondo criteri di funzionalità, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune. Al corpo di P.L. possono essere assegnate, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'amministrazione con diversi profili professionali.

#### **Art. 9**

### **Qualità rivestite dal personale del corpo o servizio**

1. Il personale della P. L. nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste le qualità di:

a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;

b) ufficiale di polizia giudiziaria riferita al personale inquadrato nella Categoria D ed al personale inquadrato nella Cat. C addetto al coordinamento e controllo "ruolo ispettori", ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;

c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

#### **Art. 10**

### **Gerarchia**

1. La gerarchia nell'ambito della P. L è rappresentata dalle categorie di inquadramento degli appartenenti, a parità di categoria dall'anzianità nella stessa. L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di inquadramento; a parità di tale

data, da quella del provvedimento di nomina o di inquadramento alla categoria precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di impartire le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi e di verificarne il buon andamento.

3. Gli appartenenti alla P. L. devono eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritengono che la direttiva sia palesemente illegittima, devono farne rimostranza al superiore gerarchico, dichiarandone le ragioni; se la direttiva è rinnovata per iscritto hanno il dovere di darvi esecuzione. Il personale non deve, comunque, eseguire la direttiva quando l'atto sia previsto dalla legge penale quale reato o costituisca illecito amministrativo.

4. Ove all'esecuzione della direttiva si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente dovrà adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. Di ciò egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.

5. Ogni superiore ha l'obbligo di segnalare gli aspetti meritevoli di lode e le infrazioni del personale da lui dipendente.

## **Art. 11**

### **Compiti del Comandante del corpo**

1. Il Comandante della Polizia Locale attua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, ed è responsabile verso il sindaco o verso chi lo sostituisce dell'organizzazione del servizio e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale appartenente alla Polizia Locale.

2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto e agli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, il Comandante :

- a) emana le disposizioni e verifica il corretto espletamento dei servizi;
- b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo alle unità operative secondo le specifiche necessità e in funzione dei requisiti e delle attitudini possedute;
- c) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti della Polizia Locale;
- d) provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari a mezzo di ordini di servizio;
- e) assicura i servizi in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
- f) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al comune;

3. Con riferimento alla peculiare attività della polizia locale, provvede altresì:

- a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
- b) al controllo e verifica dei risultati dell'attività svolta;

- c) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le relative proposte;
- d) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la P. L.;
- e) a curare le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- f) a mantenere rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale degli altri Comuni, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- g) ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, su tutti i provvedimenti relativi alle materie di competenza;
- h) ad inoltrare al sindaco proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del corpo e alla maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;
- i) a rappresentare la P. L. nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.

4. In caso di assenza o impedimento, il Comandante viene sostituito secondo l'ordine gerarchico esistente nel corpo.

#### **Art. 12**

#### **Compiti degli addetti al coordinamento e controllo**

1. Gli addetti al coordinamento e controllo coadiuvano il Comandante e dirigono le unità operative cui sono assegnati.
2. In particolare:
  - a) sono addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di categoria inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
  - b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale sottordinato;
  - c) redigono relazioni e atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
  - d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazione di dati e di attività di studio;
  - e) espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante nell'ambito dei compiti istituzionali.

#### **Art. 13**

#### **Compiti degli Agenti, Assistenti e Sopsintendenti**

1. Al personale appartenente alla classe degli agenti, assistenti o sopsintendenti, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, e in particolare:
  - a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;

- b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
- c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
- d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
- e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
- f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune;
- h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;
- i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
- l) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- m) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- n) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
- o) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- p) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;
- q) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del sindaco;
- r) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

## **CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

### **Art. 14**

#### **Finalità dei servizi**

1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal sindaco al Comandante per il perseguimento del pubblico interesse.

### **Art. 15**

#### **Ordini e disposizioni di servizio**

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché, per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante

o chi lo sostituisce, dispone con ordini di servizio scritti o verbali, l'espletamento del servizio.

2. Gli appartenenti alla P. L. hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

#### **Art. 16**

#### **Obbligo di intervento e di rapporto**

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al corpo o servizio devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.

2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al corpo o servizio deve richiedere gli interventi necessari.

3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento o che comunque impegnano il corpo devono essere sempre rivolte al Comandante. E' vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette richieste senza la preventiva autorizzazione del Comandante.

4. Gli appartenenti alla P. L. hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Comandante, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

#### **Art. 17**

#### **Presentazione in servizio**

1. Gli addetti alla P. L. hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti e all'ora stabilita.

#### **Art. 18**

#### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 19**

#### **Prolungamento dell'orario individuale di lavoro**

1. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore, dandone comunque immediata notizia al Comandante:

a) per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;

b) nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità dell'attività;

c) per far fronte a situazioni di emergenza.

## **Art. 20**

### **Servizi del personale della Polizia Locale per conto di privati**

1. Il Comune di Tarquinia mediante apposita disciplina da adottare con D.G. determina le tariffe e le modalità di svolgimento delle attività rese dal personale della P.L. in occasione dello svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato ai sensi dell'art. 22 c. 3-bis del D.L. 50/2017 convertito, con modificazione dalla L. 96/2017. Le suddette tariffe devono compensare:

- a) il trattamento economico, comprensivo degli oneri accessori, degli operatori;
- b) gli oneri derivanti dalla fruizione di eventuali riposi compensativi al personale impiegato;
- c) gli oneri diretti ed indiretti per l'utilizzo dei mezzi di servizio;
- d) eventuali altri oneri connessi alla specificità del servizio richiesto.

2. Le tariffe sono rideterminate in occasione dei rinnovi contrattuali del personale P.L. per le componenti di cui al c.1, lettere a) e b) e su base annua per le componenti di cui al c. 1. lettere c) e d).

3 L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- a) i servizi a favore dei privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro aggiuntivo nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- b) adesione in via preventiva da parte del personale per la resa dei servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale;
- c) definizione dei criteri sulle modalità di utilizzo in sede di contrattazione integrativa decentrata.

4 Il trattamento giuridico ed economico delle ore di servizio aggiuntive prestate dal personale P.L. in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato sono regolati dai contratti nazionali di lavoro.

## **Art. 21**

### **Reperibilità**

1. Per garantire gli interventi di urgenza, il Comandante propone turni di reperibilità degli appartenenti al corpo, in conformità alle disposizioni contrattuali e di apposito regolamento.

## **Art. 22**

### **Mobilitazione, necessità ed emergenze**

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla P. L. possono essere mobilitati in continuità.

2. Il Comandante può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

3. Gli appartenenti alla P. L. devono comunque considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di emergenza.

### **Art. 23** **Inidoneità psico-fisica**

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla P. L. sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni dell'apposita commissione sanitaria.

2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.

## **CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 24** **Norme generali di comportamento**

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla P. L. osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.

2. Il personale della P. L. deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'amministrazione, del corpo di polizia locale e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.

4. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'amministrazione comunale e del corpo di polizia locale.

5. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti alla P. L. devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

**Art. 25**  
**Riservatezza e segreto d'ufficio**

1. Gli addetti alla P. L. sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

**Art. 26**  
**Cura della persona**

1. Il personale della P. L. deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'amministrazione che rappresenta.

2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

**Art. 27**  
**Il saluto**

1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le forze armate, è dovuto: alla bandiera nazionale, al gonfalone del comune, al sindaco e alle autorità religiose, civili e militari.

2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori appartenenti al corpo di P. L. i quali sono tenuti a rispondere.

3. Gli appartenenti al corpo di P. L. debbono il saluto a tutti i cittadini che li interpellino per assistenza, informazioni, chiarimenti.

4. E' dispensato dal saluto il personale che si trova a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.

**Art. 28**  
**Istanze e reclami**

1. Gli appartenenti alla P. L. possono rivolgere direttamente al Comandante richieste, istanze e reclami.

**Art. 29**  
**Encomi, elogi e ricompense**

1. Gli appartenenti alla P. L. che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante ;
- b) encomio semplice del sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
- d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

### **Art. 30** **Responsabilità**

1. Ferma restando l'applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, costituiscono infrazioni disciplinari le violazioni alle norme del presente Regolamento.

2. Gli appartenenti alla P.L. sottoposti a procedimento giudiziario sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale nei limiti e con le modalità dell'art. 28 del CCNL del 14-09-2000 ai sensi del quale l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente riceverà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni stato di grado del giudizio.

## **CAPO VI - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO**

### **Art. 31** **Formazione e aggiornamento professionale**

1. Tutto il personale della P. L. è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall'amministrazione comunale.

2. Il Comandante può programmare ed organizzare detti corsi se approvati dall'amministrazione comunale.

3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

4. Il Comandante è tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonché in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

### **Art. 32**

#### **Addestramento fisico**

1. Il Comandante o Responsabile del servizio programma, organizza e propone all'amministrazione comunale periodici corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo per l'uso delle armi in dotazione.

2. Onde preservare l'incolumità personale degli operatori P.L. e di terzi, potranno essere organizzati corsi di addestramento per la difesa personale, per le tecniche d'arresto e piantonamento di persone sottoposte ad atti giudiziari, per le tecniche di gestione di situazioni a rischio e qualsiasi altra azione inerente alle operazioni di servizio.

### **CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI**

#### **Art. 33**

##### **Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme**

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura agli appartenenti alla P. L. delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi.

2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche determinate dalla legge regionale Lazio n.1 del 03-01-2005 e dal Regolamento Regione Lazio n.1 del 29 Gennaio 2016.

3. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a questa capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non conformi alle previsioni del regolamento regionale n.1/2016.

4. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di rispettare le norme sull'uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli descritti nel presente regolamento. Il Comandante sovrintende al rispetto di dette norme, vietando l'impiego di indumenti che presentano usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del servizio di Polizia Locale. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

5 Il Comando registra per ciascun dipendente le assegnazioni del vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le scadenze previste dal regolamento dell'ente locale o per qualsiasi altro titolo.

6. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza si procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del Comandante o Responsabile del servizio.

7. Gli appartenenti alla P. L. durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine.

8. E' fatto obbligo agli appartenenti ai corpi di Polizia Locale in caso di cessazione per qualsiasi causa dal servizio di P.L., restituire all'amministrazione tutto il vestiario e l'equipaggiamento.

#### **Art. 34**

#### **Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme**

1. E' vietato;
  - a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;
  - b) utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;
  - c) applicare sull'uniforme distintivi, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non contemplati dal presente regolamento;
  - d) indossare orecchini pendenti e, sull'uniforme gioielli e monili.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è obbligatorio l'uso dell'uniforme durante l'espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della P.L., nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera.
3. Fermo restando quanto previsto dal D. M. n.145 del 04 marzo 1987 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza) il Comandante ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di particolari attività o compiti o per gravi o comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza.
4. L'uso dell'uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.
5. Le amministrazioni locali assicurano la manutenzione e la pulizia dei capi di vestiario costituenti l'uniforme e i relativi accessori.
6. Il Comandante in base ai cambiamenti stagionale e climatici, dispone la variazione dell'uniforme da invernale a estiva e viceversa. Dispone altresì per i servizi interni ed esterni, la tipologia di uniforme da indossare tra quelle previste dal regolamento regionale n.1/2016.

#### **Art. 35**

#### **Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi**

1. Ai fini del proprio riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto alla P. L. è dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dal Regolamento regionale n.1 del 29 gennaio 2016.

2. Gli addetti alla P. L. hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con se la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.

4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.

5. La placca di cui al comma 1 sostituisce il tesserino permanente di riconoscimento previsto come obbligatorio per il restante personale comunale.

6. I distintivi di grado inerenti i ruoli e le gerarchie degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti dal Regolamento regionale n.1 del 29 gennaio 2016.

7. Il Comandante, previa esibizione del titolo, previsto dagli artt. 8-9-10 Regolamento regionale n.1/2016 da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le modalità previste dal regolamento regionale, decorazioni al valore civile e militare e onorificenze riconosciute.

8. I distintivi d'anzianità di servizio e di comando sono disciplinati esclusivamente dall'Allegato B- Sez. B1 del Regolamento regionale n.1 del 29 gennaio 2016.

### **Art. 36**

#### **Armamento**

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza a termine del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma di dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale. In proposito si richiama il vigente regolamento comunale dell'armamento approvato con deliberazione consigliere n. 20 del 02-05-2006.

### **Art. 37**

#### **Strumenti di autotutela- Definizione e caratteristiche**

1. Ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale, gli operatori di P.L. possono essere dotati di strumenti di autotutela come definiti dal Regolamento regionale n.1 del 29 gennaio 2016.

### **Art. 38**

#### **Veicoli e strumenti in dotazione**

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla P. L. sono disciplinate dal Regolamento regionale n.1 del 29 gennaio 2016. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente alla P. L.

2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al corpo devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione.

3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione alla Polizia Locale.

4. La guida dei veicoli immatricolati per l'uso esclusivo di polizia stradale è subordinata al possesso della patente speciale di servizio prevista dall'art. 139 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente al Comandante lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti di ricevuta, dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

6. Nel rispetto delle disposizioni Statali vigenti in materia, l'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa a copertura di danni cagionate a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un evento accidentale, non causato da atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, verificatosi nell'espletamento delle attività di istituto dagli operatori della P.L.

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39**

#### **Festa annuale del Corpo di Polizia Locale**

1. Il giorno venti (20) gennaio festa di S. Sebastiano Martire, Patrono della P.L. è dichiarata la festa del Corpo di Polizia Locale.

2 Per gli appartenenti al Corpo la giornata è considerata festiva, senza che ciò comporti alcun diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa, né diritto a recupero o riposo compensativo, né indennizzi, maggiorazioni o altro beneficio giuridico o economico.

3 La ricorrenza può essere resa solenne con cerimonia predisposta ed organizzata dal Corpo di P.L. di concerto con l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 40**

#### **Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n.101 del 10.08.2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196 del 30-06-2003) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Art. 41**

#### **Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme

regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 42**

#### **Pubblicità del regolamento.**

1 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

#### **Art. 43**

#### **Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) Le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b) Lo Statuto Comunale;
  - c) Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili

#### **Art. 44**

#### **Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 45**

#### **Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.